



Torino lì, Marzo 2021

## Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo



• Consulting • Excellence • Outsourcing



## Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell'avvenuta vaccinazione?

**NO**



Il datore di lavoro **non può chiedere** ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro **non può considerare lecito il trattamento dei dati** relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (*considerando 43 del Regolamento*).



• Consulting • Excellence • Outsourcing



## Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

**NO**

Il medico competente **non può comunicare al datore di lavoro** di nominativi dei dipendenti vaccinati.



**Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori** e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (*art. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008*).

**Il datore di lavoro può invece acquisire**, in base al quadro normativo vigente, **i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica** e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (*es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008*).



• Consulting • Excellence • Outsourcing



## La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (*art. 279 nell'ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008*).

In tale quadro **solo il medico competente**, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, **può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti** e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.

**Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente** nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (*art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008*).



• Consulting • Excellence • Outsourcing